OMAC ITALY s.r.l.
Sede legale e Stabilimento - Head Office
Via Pizzo Camino, 9
24060 Chiuduno (BG) - Italy

Certified ISO 9001 since 2003

C.F. e P.IVA IT04788940163 - REA BG-489274
Iscr. Reg. Impr. di BG 04788940163
Capitale sociale int. versato € 50.000,00
PEC/REM omac-italy@pec.it
T. +39 035 838092 - omac@omac-italy.it
www.omac-italy.com

Secondo Stabilimento - Second Plant
Via Portici Manarini, 41
24060 Chiuduno (BG) - Italy

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (le "**Condizioni generali**") disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine d'acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto l'acquisto di prodotti (i "**Prodotti**") e/o servizi connessi (ove applicabili) la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia comunque commissionata da Omac Italy s.r.l. (l'"**Acquirente**") a ciascuno dei propri fornitori (il "**Fornitore**"; congiuntamente, le "**Parti**"). Con l'accettazione degli ordini di acquisto dell'Acquirente, ai sensi del successivo articolo 2.1, si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti Condizioni generali, limitatamente alle clausole applicabili in caso di prestazioni di servizi.

1.2 Eventuali condizioni specifiche indicate nell'Ordine e/o in contratti specifici integrano le presenti Condizioni generali. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni generali e le condizioni specifiche dell'Ordine e/o del contratto specifico, prevarranno queste ultime.
Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, ovunque riportate, non trovano alcuna applicazione, neppure parziale, se non preventivamente approvate per iscritto dall'Acquirente.

1.3 Eventuali integrazioni, modifiche e/o deroghe alle presenti Condizioni generali, e/o al contratto sono valide soltanto ove disposte per iscritto dall'Acquirente o da quest'ultimo espressamente accettate per iscritto. L'Acquirente si riserva di modificare le presenti Condizioni generali con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare per iscritto all'Acquirente, entro il medesimo termine, il proprio dissenso, ferma restando la facoltà dell'Acquirente di recedere dal rapporto.

1.4 Le presenti Condizioni generali sono redatte in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.

2. ORDINI DI ACQUISTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il Fornitore produce e/o fornisce all'Acquirente i Prodotti in conformità agli ordini di acquisto (l/gli "**Ordine/i**"), di volta in volta trasmessogli per iscritto dall'Acquirente ed accettati dal Fornitore, nonché in conformità alle specifiche tecniche, ai disegni e ad ogni altro documento facente parte dell'Ordine stesso e/o ad esso conseguente, o comunque consegnato dall'Acquirente o approvato espressamente da quest'ultimo, ai sensi delle presenti Condizioni generali.
Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine inviandone all'Acquirente una copia debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione o, in alternativa, trasmettendo all'Acquirente una sua conferma d'ordine. Ogni eventuale diversa comunicazione del Fornitore, non conforme all'Ordine, varrà come controproposta, la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità dell'Acquirente. L'Ordine s'intende comunque accettato qualora il Fornitore non manifesti per iscritto il proprio rifiuto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.

2.2 L'Acquirente avrà la facoltà, senza alcun onere o spesa, ovvero senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento o indennizzo in capo all'Acquirente, di revocare gli Ordini o di recedere dai contratti perfezionati in base agli Ordini stessi, in tutto o in parte, tramite comunicazione scritta inviata al Fornitore prima dell'accettazione (comunque avvenuta) dell'Ordine da parte di quest'ultimo o, al più tardi, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla summenzionata accettazione dell'Ordine.

2.3 Quando l'Ordine si riferisce a Prodotti da fabbricare appositamente per l'Acquirente, secondo istruzioni, più o meno dettagliate, dell'Acquirente stesso e che differiscono, anche solo per uno o più particolari, dai prodotti usualmente fabbricati e/o commercializzati dal Fornitore (i "**Prodotti Speciali a Disegno**"), è inteso che, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore dovrà fabbricare tali Prodotti esclusivamente nell'interesse e per conto dell'Acquirente e fornirli in via esclusiva a quest'ultimo.

2.4 Qualora l'Ordine si riferisca a Prodotti standard del Fornitore (ossia a Prodotti non rientranti nell'ambito dei Prodotti Speciali a Disegno), l'Acquirente avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto perfezionato sulla base di detto Ordine, dandone comunicazione scritta al Fornitore entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla consegna dei Prodotti stessi da parte del Fornitore. In tal caso, l'Acquirente ritrasmetterà i relativi Prodotti entro e non oltre i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di recesso dell'Acquirente, restando inteso che, in tal caso, se non diversamente concordato, l'Acquirente dovrà restituire i relativi Prodotti al Fornitore con oneri e spese di trasporto a proprio carico presso i magazzini del Fornitore, restando espressamente escluso in capo all'Acquirente ogni obbligo di risarcimento o indennizzo al Fornitore da parte dell'Acquirente.

3. CONSEGNA DEI PRODOTTI - RESPONSABILITÀ PER ANTICIPO O RITARDO DI CONSEGNA - IMBALLAGGIO - DOCUMENTI

3.1 Tutti i Prodotti saranno consegnati all'Acquirente in conformità alle modalità, le date e le quantità specificate nel relativo Ordine, comunque tale Ordine sia stato accettato. In mancanza di espressa diversa indicazione scritta, la consegna dovrà avvenire EXW loaded (stabilimento del Fornitore) Incoterms® CCI, qualora il Fornitore abbia la propria sede all'interno dell'Unione Europea, ovvero FOB - Free on Board (porto convenuto) Incoterms® CCI qualora il Fornitore abbia la propria sede al di fuori dell'Unione Europea, restando inteso che, a tali termini di resa e ad ogni eventuale diverso termine di resa concordato tra le Parti, sostanzialmente coincidente con i termini di resa Incoterms® CCI, dovrà essere attribuito il significato ad esso attribuito rispettivamente dall'ultima edizione vigente degli Incoterms® CCI pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.

3.2 I termini di consegna indicati dall'Acquirente nell'Ordine sono da ritenersi quali termini tassativi e vincolanti per il Fornitore. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente. A meno che ciò non sia espressamente richiesto dall'Acquirente, le consegne potranno essere anticipate unicamente a condizione che la consegna dei Prodotti avvenga nello stesso mese di calendario della data di consegna concordata. L'Acquirente si riserva pertanto di ritrasmettere al Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, i Prodotti consegnati in una data precedente all'inizio del mese di calendario della data di consegna concordata, dovendosi considerare tali Prodotti come non consegnati.
In ogni caso, la consegna anticipata dei Prodotti non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione corrispondente dei termini di pagamento concordati che, pertanto, decorreranno comunque dalla data di consegna originariamente pattuita. Ove l'Acquirente decida, a propria discrezione, di accettare una consegna anticipata in data precedente al primo giorno del mese di calendario della data di consegna concordata, quest'ultimo potrà addebitare al Fornitore le spese di immagazzinamento originate da detta consegna anticipata, compensando tali spese con le eventuali somme dovute dall'Acquirente, nell'ammontare e/o alle tariffe che saranno previamente comunicati per iscritto dall'Acquirente.
Il Fornitore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'Acquirente ogni possibile ritardo; in caso di ritardi eccezionali, la comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre la metà del tempo originariamente previsto per la consegna, salvo termine più restrittivo indicato nell'Ordine.

3.3 Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai termini di consegna pattuiti.
Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni subiti e ad ogni altro rimedio, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, rispetto ai termini di consegna previsti nell'Ordine, il Fornitore riconoscerà all'Acquirente una somma corrispondente al 2% (due percento) del corrispettivo previsto per la fornitura dei Prodotti non tempestivamente consegnati, per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei Prodotti, fino ad un massimo del 20% (venti percento). L'Acquirente avrà la facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni

pagamento dovuto dall'Acquirente al Fornitore, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di credito certo, liquido ed esigibile.
L'accettazione di una consegna tardiva dei Prodotti non può in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte dell'Acquirente, nemmeno parziale, ai diritti di cui al presente articolo 3.3, con l'intesa, altresì, che il ritardo di consegna di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, rispetto ai termini di consegna pattuiti dà facoltà all'Acquirente di revocare il relativo Ordine in tutto o in parte e/o di risolvere il relativo contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore.
3.4 L'Acquirente si riserva di ritrasmettere al Fornitore, ad oneri e spese di quest'ultimo, i Prodotti consegnati in eccesso rispetto alle quantità specificate nel relativo Ordine, comunque tale Ordine sia stato accettato. Con riferimento ai soli Prodotti Speciali a Disegno è ammessa una tolleranza quantitativa massima in eccedenza del 5% (cinque percento), salvo ogni eventuale diverso accordo scritto.
3.5 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura e l'identificazione dei Prodotti saranno effettuati dal Fornitore in conformità alle istruzioni fornite dall'Acquirente per iscritto nell'Ordine o altrimenti. In mancanza di specifiche istruzioni, i Prodotti dovranno essere imballati secondo la migliore prassi di mercato, in modo tale da garantire: (i) l'integrità e la protezione durante il trasporto e la movimentazione; (ii) la facile controllabilità e separabilità in fase di scarico; (iii) la sicurezza e l'incolumità del personale addetto alla movimentazione.
Ogni unità di carico o collo dovrà essere adeguatamente identificata mediante cartellino o etichetta fissata in modo stabile e visibile, riportando almeno: (i) identificazione del Prodotto, (ii) quantità contenuta nell'unità di carico e/o di imballo, (iii) riferimenti di tracciabilità (di regola numero e data di produzione del lotto), (iv) il numero dell'Ordine dell'Acquirente, (v) nel caso di Prodotti Speciali a Disegno, il codice prodotto dell'Acquirente, (vi) eventuali indicazioni relative a particolari condizioni di stoccaggio o movimentazione, ove applicabili.
Se non diversamente concordato, i Prodotti dovranno essere sistemati su pallet in base alle istruzioni fornite dall'Acquirente per iscritto nell'Ordine o altrimenti, in modo da permettere il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza.
In caso di mancato rispetto di tali istruzioni da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà la facoltà di richiedere l'immediata regolarizzazione, ovvero di restituire i Prodotti a spese del Fornitore o di addebitare i costi sostenuti per la gestione non conforme, ferma restando la facoltà di compensazione di tali costi con eventuali somme dovute.
3.6 Insieme ai Prodotti, il Fornitore consegnerà all'Acquirente: (i) la relativa manualistica, istruzioni d'uso e manutenzione, ove applicabile; (ii) i documenti di consegna in conformità alle norme applicabili (quali, a titolo esemplificativo, documenti di trasporto, consegna o spedizione, documenti doganali, certificazioni di qualità o di conformità); (iii) gli ulteriori documenti previamente richiesti dall'Acquirente. Il documento di trasporto (DDT), compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso in formato elettronico all'indirizzo **magazzino@omac-italy.it** prima o contestualmente alla spedizione della merce e dovrà obbligatoriamente accompagnare la merce in formato cartaceo al momento della consegna.
Il DDT cartaceo dovrà essere fisicamente allegato alla merce (applicato ai colli o inserito in apposita busta visibile fissata al materiale). Non è sufficiente la consegna del DDT al trasportatore, non essendo tale modalità idonea a garantire la corretta ricezione del documento da parte del magazzino dell'Acquirente.
L'obbligo di trasmissione del DDT in formato elettronico si applica anche ai documenti relativi a lavorazioni conto terzi. Qualora il materiale venga spedito direttamente dal Fornitore a un altro fornitore per una lavorazione successiva, il DDT dovrà comunque essere trasmesso all'indirizzo sopra indicato, al fine di garantire la completa tracciabilità del flusso di lavorazione.
Per i Prodotti realizzati o forniti su disegno dell'Acquirente, il disegno tecnico fornito dall'Acquirente dovrà essere stabilmente apposto al collo fisico della merce (applicato ai colli o inserito in busta visibile fissata al materiale). In caso di consegne ripartite nel tempo relative al medesimo codice o disegno, ciascuna consegna dovrà essere corredata dal disegno cartaceo allegato al collo. Eventuali copie aggiuntive saranno stampate a cura del Fornitore.
Se non diversamente concordato per iscritto, i Fornitori che producono e forniscono all'Acquirente i Prodotti, nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, si impegnano a fornire all'Acquirente, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la consegna, una dichiarazione a lungo termine, su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante del Fornitore, attestante l'origine non preferenziale e/o preferenziale dei Prodotti ed i/l relativo/i luogo/hi di produzione, o altra documentazione ritenuta adeguata dall'Acquirente sulla base delle prassi di settore.
I Fornitori che agiscono come rivenditori nei confronti dell'Acquirente dovranno dichiarare nel relativo DDT l'origine non preferenziale e/o preferenziale dei Prodotti ed i/l relativo/i luogo/hi di produzione.
Qualora la documentazione fornita all'Acquirente risulti incompleta, inesatta o non conforme alle presenti Condizioni generali e/o alle istruzioni dell'Acquirente, i termini di pagamento delle relative fatture resteranno sospesi fino al ricevimento della documentazione completa e conforme.

4. PREZZI - MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 I prezzi indicati, di volta in volta, dall'Acquirente in ciascun Ordine, comunque tale Ordine sia stato accettato, devono intendersi fissi ed invariabili. Se non diversamente concordato, i prezzi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa a carico del Fornitore fino alla consegna dei Prodotti all'Acquirente presso il luogo di volta in volta indicato secondo il termine di resa Incoterms® CCI concordato, restando a carico del Fornitore anche le spese di imballaggio.
4.2 Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore in conformità alle specifiche istruzioni operative comunicate dall'Acquirente al Fornitore per iscritto. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.6, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore il prezzo dei Prodotti secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo Ordine, comunque tale Ordine sia stato accettato. Resta inteso che l'Acquirente avrà facoltà, previa comunicazione scritta motivata al Fornitore, di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni, con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente. In caso di mancato rispetto delle modalità documentali di cui all'art. 3.6 (ivi incluso l'omesso invio del DDT via e-mail, la mancata allegazione cartacea alla merce o l'assenza della documentazione tecnica richiesta), i termini di pagamento resteranno sospesi fino alla completa regolarizzazione della documentazione.

5. QUALITÀ – AUTOCONTROLLO - CONTROLLI SUI MATERIALI – GARANZIA – RIMEDI - RESPONSABILITÀ

5.1 Il Fornitore si impegna a lavorare in regime di autocontrollo al fine di garantire la piena conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, disegni, normative applicabili e requisiti dell'Acquirente. Tutte le lavorazioni e i controlli necessari devono essere eseguiti e registrati dal Fornitore. Il materiale consegnato si intende tacitamente validato e certificato dal Fornitore per tutte le lavorazioni eseguite.
Qualora il Fornitore non sia in grado di effettuare uno o più controlli, dovrà informarne l'Acquirente per iscritto prima dell'esecuzione delle lavorazioni, affinché l'Acquirente possa decidere in merito. La qualità

OMAC ITALY s.r.l.
Sede legale e Stabilimento - Head Office
Via Pizzo Camino, 9
24060 Chiuduno (BG) - Italy

Certified ISO 9001 since 2003

C.F. e P.IVA IT04788940163 - REA BG-489274
Iscr. Reg. Impr. di BG 04788940163
Capitale sociale int. versato € 50.000,00
PEC/REM omac-italy@pec.it
T. +39 035 838092 - omac@omac-italy.it
www.omac-italy.com

Secondo Stabilimento - Second Plant
Via Portici Manarini, 41
24060 Chiuduno (BG) - Italy

attesa dall'Acquirente è zero difetti, salvo diversa tolleranza espressamente concordata per iscritto.

5.2 L'Acquirente ha facoltà di applicare, in qualunque momento, il regime di "free pass" alle forniture, per cui i Prodotti consegnati possono essere avviati alle fasi successive senza controllo in accettazione. Eventuali non conformità possono essere rilevate in qualunque fase a valle del processo, anche dopo l'utilizzo o trasformazione. La responsabilità delle non conformità e i costi derivanti (inclusi costi di successive trasformazioni, materiali, fermi, scarti, rilavorazioni, selezioni e attività correlate) resteranno a carico del Fornitore, in quanto gestore del processo che ha originato la non conformità, salvo prova documentale contraria.

5.3 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi al contratto di acquisto, ai disegni e alle specifiche tecniche concordate, nonché alle normative tecniche e di sicurezza applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 delle presenti Condizioni Generali. I Prodotti devono essere esenti da vizi di progettazione, materiali, fabbricazione e funzionamento. Laddove i Prodotti siano suscettibili di funzionamento, il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti. Resta ferma la garanzia di buon funzionamento e l'assenza di vizi di progettazione, costruzione, lavorazione, assemblaggio e materiali.

5.4 Il periodo di durata della garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della consegna del Prodotto all'Acquirente. Il Fornitore prende atto del fatto che i Prodotti vengono acquistati dall'Acquirente per essere rivenduti a terzi clienti dell'Acquirente. La garanzia del Fornitore opererà anche in relazione a Prodotti già venduti e consegnati dall'Acquirente ai propri clienti e l'Acquirente potrà far valere ogni eventuale non conformità o vizio dei Prodotti forniti, denunciando tali non conformità e vizi per iscritto al Fornitore, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Acquirente riceverà notizia dal suo cliente dell'esistenza della relativa non conformità o del relativo vizio. In caso di sostituzione del Prodotto, il termine di garanzia per il nuovo Prodotto inizierà nuovamente a decorrere dalla data di consegna all'Acquirente del Prodotto fornito in sostituzione del Prodotto difettoso. Qualora i Prodotti siano destinati a installazione/messa in funzione in sistemi complessi e l'Acquirente comunichi tale circostanza, resta inteso che eventuali vizi manifestatisi in correlazione alla messa in funzione sono comunque coperti dalla garanzia, nei limiti temporali previsti dal presente articolo.

5.5 Nel caso in cui i Prodotti risultino non conformi al pattuito o affetti da vizi, l'Acquirente ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di (i) respingere la consegna, richiedere il ritiro, la riparazione o, ove non possibile, la sostituzione dei Prodotti, ad oneri e spese del Fornitore, entro un termine ragionevole, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo diversa urgenza comunicata dall'Acquirente, ovvero (ii) provvedere direttamente o tramite terzi alla riparazione dei Prodotti stessi, a spese del Fornitore e dopo averne dato comunicazione a quest'ultimo. Ove la riparazione o sostituzione dei Prodotti non conformi o viziati, non sia possibile o non avvenga nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi summenzionati, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il prezzo corrisposto dall'Acquirente per i Prodotti non conformi o difettosi, maggiorato degli oneri e delle spese che siano state sopportate dall'Acquirente, come indicato in un'apposita nota di debito da emettersi dall'Acquirente stesso. In ogni caso, il Fornitore dovrà identificare la/e causa/e del difetto e provvedere alle relative azioni correttive al fine di eliminare tale/i causa/e entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data in cui l'Acquirente ha notificato al Fornitore l'esistenza delle non conformità e dei difetti denunciati.

5.6 Qualora l'Acquirente segnali al Fornitore per iscritto una non conformità o un vizio dei Prodotti con la dicitura "accettazione con riserva" o altra formulazione simile, senza richiedere contestualmente al Fornitore l'esperimento dei rimedi di cui al precedente articolo 5.5, tale segnalazione dovrà essere intesa come riserva da parte dell'Acquirente di far successivamente valere, anche a seguito della denuncia di non conformità o vizi da parte del proprio cliente, ogni proprio diritto ai sensi delle presenti Condizioni generali e della legge applicabile. Pertanto, l'"accettazione con riserva" da parte dell'Acquirente di Prodotti non conformi o viziati non comporterà alcuna decadenza in capo all'Acquirente, né alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente stesso alla garanzia contrattuale del Fornitore né avrà alcun effetto liberatorio per il Fornitore.

5.7 L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore ai sensi del presente articolo 5 con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, anche non certo, liquido ed esigibile. In caso di non conformità o vizi dei Prodotti emersi prima del pagamento del prezzo, l'Acquirente può rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali Prodotti sino all'avvenuta eliminazione delle non conformità e dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto ed ad ogni altro diritto ad esso spettante ai sensi di legge.

5.8 Qualora l'Acquirente sia chiamato a rispondere nei confronti di terzi per danni derivanti dai Prodotti, ivi inclusi danni a persone o cose, a causa della violazione da parte del Fornitore delle garanzie previste nel presente articolo 5 ovvero in caso di responsabilità civile da prodotto difettoso, il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da pretese o azioni di terzi.

L'Acquirente informerà tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e avrà diritto di chiamarlo in causa nel relativo giudizio.

Il Fornitore sarà altresì responsabile per ogni danno o costo derivante da violazioni delle presenti Condizioni Generali o della normativa vigente imputabili al proprio personale, ausiliari, collaboratori, subappaltatori o subfornitori, rispondendo del loro operato ai sensi dell'art. 1228 c.c.

5.9 Il Fornitore resta responsabile, anche successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, per ogni onere relativo ad eventuali campagne di richiamo, ritiro dal mercato, risanamento (riparazione o sostituzione) dei Prodotti, a seguito (i) sia di ordine dell'autorità (ii) sia del riscontro di difformità o vizi (anche dopo l'immissione sul mercato), ed intese a verificare l'estensione delle partite difettose e riparare l'inconveniente, ovvero per ogni altro analogo ragionevole motivo. Prima di ogni eventuale campagna di richiamo, ritiro dal mercato o risanamento dei Prodotti, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare alla detta campagna e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. Il Fornitore terrà indenne e manlevato l'Acquirente per qualsivoglia perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente dalla campagna di richiamo.

5.10 Il Fornitore si impegna a mantenere, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla cessazione, adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità da prodotto difettoso, con massimali adeguati alla natura e al valore delle forniture. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornirà evidenza documentale della copertura assicurativa in essere.

5.11 Il Fornitore terrà indenne e manleverà l'Acquirente, nonché i suoi amministratori, dipendenti e clienti, da qualsiasi pretesa, danno, costo o spesa (incluse le spese legali) derivante da: (i) non conformità dei Prodotti; (ii) violazione di obblighi contrattuali o normativi; (iii) responsabilità da prodotto difettoso; (iv) violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale; (v) campagne di richiamo o ritiro dal mercato.

OMAC ITALY s.r.l.
Sede legale e Stabilimento - Head Office
Via Pizzo Camino, 9
24060 Chiuduno (BG) - Italy

Certified ISO 9001 since 2003

C.F. e P.IVA IT04788940163 - REA BG-489274
Iscr. Reg. Impr. di BG 04788940163
Capitale sociale int. versato € 50.000,00
PEC/REM omac-italy@pec.it
T. +39 035 838092 - omac@omac-italy.it
www.omac-italy.com

Secondo Stabilimento - Second Plant
Via Portici Manarini, 41
24060 Chiuduno (BG) - Italy

5.12 Le responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali non sono soggette a limitazioni, esclusioni o massimali, salvo quanto eventualmente previsto da norme inderogabili di legge.

6. ACCETTAZIONE DELLA MERCE - RECLAMI QUANTITATIVI

6.1 La semplice consegna e/o il pagamento dei Prodotti non possono in alcun modo essere considerati come accettazione della merce, né come rinuncia (anche parziale) ai diritti dell'Acquirente previsti dalle presenti Condizioni generali e/o dalla legge applicabile.

6.2 Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti ordinati, sia rispetto a quanto pattuito nell'Ordine, sia rispetto a quanto dichiarato nei documenti di trasporto. In caso di non conformità quantitativa, l'Acquirente potrà inviare reclamo scritto al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna e, a propria scelta: (i) accettare le differenze quantitative, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive; (ii) respingere la parte eccedente, con facoltà – ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro – di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore; (iii) ottenere che il Fornitore provveda tempestivamente all'invio della parte mancante, con spese a suo esclusivo carico. Restano fermi i diritti dell'Acquirente ex art. 3.4 (tolleranze) e le ulteriori tutele previste dalle presenti Condizioni generali.

7. RECESSO E RISOLUZIONE

7.1 Nell'ipotesi di Ordini effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, l'Acquirente potrà recedere dal rapporto contrattuale in qualunque momento, anche in relazione a forniture in corso di esecuzione, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore dichiara di ritenere congruo in relazione alla natura della propria attività.

7.2 Fatta salva ogni ulteriore facoltà di risoluzione in capo all'Acquirente, prevista nelle presenti Condizioni generali, ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, potrà essere risolto, in tutto o in parte, dall'Acquirente con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, tramite lettera raccomandata A/R, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale o di legge, a meno che il Fornitore non ponga rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta inviata dall'Acquirente a tal fine, sempre che l'inadempimento sia suscettibile di rimedio pieno nello stesso termine, fatto salvo il risarcimento del danno.

8. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - INFORMAZIONI RISERVATE - TITOLARITÀ DEI DIRITTI

8.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione, nella misura in cui non derivino da disegni o specifiche fornite dall'Acquirente, non violano diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. In caso di violazione, il Fornitore, a proprie spese, si impegna a ottenere il diritto di continuare la fornitura ovvero a sostituire i Prodotti con altri non in violazione. Il Fornitore terrà indenne e manleverà l'Acquirente e i suoi clienti da qualsiasi pretesa di terzi connessa alla violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale o ad altre violazioni imputabili al Fornitore.

8.2 Per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni tecniche, commerciali o organizzative dell'Acquirente, in qualunque forma comunicate, relative a prodotti, progetti, clienti, processi, attività di ricerca e sviluppo, anche se non espressamente qualificate come riservate. Le Informazioni Riservate: (i) restano di esclusiva proprietà dell'Acquirente; (ii) possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine; (iii) non possono essere divulgate a terzi senza consenso scritto; (iv)devono essere protette con adeguate misure di sicurezza; (v) devono essere restituite o distrutte su richiesta o alla cessazione del rapporto.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del contratto, finché le informazioni non divengano di pubblico dominio per cause non imputabili al Fornitore. Il Fornitore non potrà utilizzare il nome dell'Acquirente per finalità promozionali senza preventiva autorizzazione scritta.

8.3 Qualora il Fornitore sviluppi, in esclusiva per l'Acquirente, progetti o disegni sulla base di istruzioni di quest'ultimo, tutti i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale saranno di esclusiva titolarità dell'Acquirente. Il relativo corrispettivo si intende incluso nel prezzo della fornitura.

9. BENI DI PROPRIETÀ DELL'ACQUIRENTE

Tutte le attrezzature, stampe, disegni tecnici ed altri materiali forniti dall'Acquirente al Fornitore o realizzati dal Fornitore in esecuzione dell'Ordine o che comunque siano stati pagati dall'Acquirente, sono e resteranno di proprietà dell'Acquirente. Ciascun bene di proprietà dell'Acquirente sarà contrassegnato e adeguatamente identificato dal Fornitore come proprietà dell'Acquirente, e sarà immagazzinato, a spese del Fornitore, in modo sicuro (qualora possibile separatamente dai beni di proprietà del Fornitore) e sarà tenuto libero da qualsiasi tipo di vincolo e/o pretesa di terzi. Il Fornitore non dovrà utilizzare, consegnare o rendere disponibile a terzi alcun bene di proprietà dell'Acquirente o beni prodotti o realizzati utilizzando, anche parzialmente, beni di proprietà dell'Acquirente, se non per necessità legata all'esecuzione dell'Ordine. Mentre si trovano sotto la custodia o il controllo del Fornitore, i beni di proprietà dell'Acquirente saranno tenuti a rischio del Fornitore ed assicurati da quest'ultimo, a proprie spese, per un importo equivalente al loro valore. A richiesta dell'Acquirente, o comunque una volta esattamente adempiuta la prestazione oggetto dell'Ordine, il Fornitore si impegna a restituire i beni di proprietà dell'Acquirente, nelle stesse condizioni in cui sono stati originariamente ricevuti, fatto salvo il ragionevole deterioramento ed usura. Il Fornitore garantisce la perfetta manutenzione, conservazione, controllo e cura dei beni dell'Acquirente e, su richiesta, fornirà un inventario preciso e aggiornato; garantisce la sostituzione in caso di perdita, furto, distruzione o usura prematura imputabile a custodia/uso non conforme.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI RELATIVI CREDITI - CONDIZIONI DI SUB-CONTRATTO

10.1 Ciascun Ordine dell'Acquirente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non potranno essere ceduti o trasferiti o subappaltati dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Inoltre, la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, gli ordini di riscossione specifici e altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

10.2 In caso di subappalto o subfornitura da parte del Fornitore delle prestazioni contrattuali o di singole fasi delle prestazioni contrattuali convenute, il Fornitore resterà solidalmente responsabile con il subcontraente nei confronti dell'Acquirente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in capo al Fornitore e dovrà provvedere ad includere nel contratto con il subcontraente tutti gli obblighi del Fornitore stesso di cui alle presenti Condizioni generali.

11. CONFORMITÀ NORMATIVA, ROHS, REACH - DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

11.1 Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti pienamente conformi a tutte le normative tecniche e legislative applicabili, incluse – a titolo esemplificativo – il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), la Direttiva 2011/65/UE (RoHS), il Regolamento (UE) 2017/821 (Conflict Minerals), nonché ogni altra normativa ambientale, di sicurezza e di salute applicabile nel Paese di produzione e nel Paese di destinazione, se comunicato all'atto dell'Ordine.

Il Fornitore garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi di registrazione, comunicazione e tracciabilità previsti dalla normativa applicabile.

11.2 Il Fornitore si impegna a mantenere sotto controllo tutta la documentazione proveniente dall'Acquirente e a mantenere la documentazione/registrazioni prodotte in conto Acquirente, in

OMAC ITALY s.r.l.
Sede legale e Stabilimento - Head Office
Via Pizzo Camino, 9
24060 Chiuduno (BG) - Italy

Certified ISO 9001 since 2003

C.F. e P.IVA IT04788940163 - REA BG-489274
Iscr. Reg. Impr. di BG 04788940163
Capitale sociale int. versato € 50.000,00
PEC/REM omac-italy@pec.it
T. +39 035 838092 - omac@omac-italy.it
www.omac-italy.com

Secondo Stabilimento - Second Plant
Via Portici Manarini, 41
24060 Chiuduno (BG) - Italy

particolare quella atta a fornire evidenza dei controlli eseguiti. Tutte le registrazioni relative all'Acquirente (in particolare quelle relative ai controlli qualità) devono essere mantenute per almeno 7 (sette) anni. In caso di impossibilità di archiviazione, il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente la relativa documentazione. Le registrazioni su supporto cartaceo devono essere conservate garantendo conservazione e leggibilità nel tempo.

12. CODICE ETICO E POLITICA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e la Politica Anticorruzione dell'Acquirente, ove comunicati o resi disponibili dall'Acquirente. Con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si obbliga a mantenere un comportamento conforme ai relativi principi e a non porre in essere condotte e/o attività che costituiscano fattispecie criminose. In difetto, l'Acquirente potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

13. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI

L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni, che continueranno ad avere piena efficacia tra le Parti. Le presenti Condizioni costituiscono l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti in relazione agli Ordini. Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito del rapporto contrattuale avverrà nel rispetto della normativa vigente applicabile.

14. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

14.1 I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali saranno sottoposti alla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980.

14.2 Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o in relazione alle medesime sarà competente in via esclusiva il giudice del Foro di Bergamo. A parziale deroga a quanto precede, l'Acquirente avrà la facoltà, a propria discrezione, di agire presso il giudice competente per il luogo in cui si trovi/no sede legale, magazzini ovvero altri uffici del Fornitore.

Il Fornitore dichiara di aver concordato e ben compreso ogni singolo articolo delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
art. 2.2 (revoca/recesso senza indennizzo);
art. 3.3 (penali per ritardo);
art. 5.8, 5.9, 5.11 e 5.12 (manleva e responsabilità estese);
art. 7 (risoluzione e recesso);
art. 10.1 (divieto di cessione del credito);
art. 14.2 (foro esclusivo Bergamo).

Omac Italy s.r.l.
Via Pizzo Camino 9
24060 Chiuduno (BG) – Italia

REV.02 del 22/06/2026